



**Ordine dei Tecnici sanitari
di radiologia medica e delle
professioni tecniche, della
riabilitazione e della
prevenzione -
Provincia di Foggia**

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n.
1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 80034410714
Viale Manfredi 72 - Foggia
tsrmfoggia@pec.it
www.ordinetsrmpstrpfoggia.it
Cell. 3441352237

Prot. n°: 470/2019

Foggia, 25/06/2019

Al Direttore generale dell'ASL Foggia
Dott. V. Piazzolla
aslfg@mailcert.aslfg.it

Al Direttore sanitario
Dott. G. Nigri
aslfg@mailcert.aslfg.it

Al Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini
Dott. M. La Porta
m.laporta.neuro@gmail.com

Ai Professionisti dell'Area radiologica dell'ASL Foggia
(loro email)

Oggetto: documento di posizionamento dell'Ordine circa la presenza dei professionisti dell'Area radiologica durante l'esecuzione degli esami di radiologia convenzionale senza mezzi di contrasto.

Gent.mi,

questo Ente ha il mandato istituzionale di *"garantire la tutela della salute individuale e collettiva"* (art. 4, comma 3, lett. c, della Legge n.3/2018).

Quanto segue è pertanto un'informativa alla Direzione in quanto organo politico, affinché si eviti la riduzione dei servizi offerti all'utenza in base ad un'applicazione letterale e retrograda di una norma –il D.lgs. n.187/2000- per la quale il tecnico di radiologia (TSRM) può eseguire *esami radiologici senza contrasto* solo e soltanto se è presente il medico radiologo.

L'ipotesi che debba essere così, ovvero che senza medico radiologo non si possano eseguire gli esami in oggetto, è una scelta. Se da questa ipotesi ne deriva una riduzione dei servizi, è una scelta politica. Sono infatti numerosi gli esempi in cui modelli organizzativi avanzati permettono il rispetto della legge e contemporaneamente garantiscono una offerta di servizi moderna ed efficiente.

Venendo alla questione normativa, tutto ruota intorno all'interpretazione di giustificazione preliminare alle esposizioni mediche alle radiazioni ionizzanti (art. 3, comma 4, D.lgs. 187/2000).

Ai sensi della suddetta normativa, è vietata l'esposizione non giustificata: per ogni singolo esame, prima dell'esposizione, dovrebbe esserci evidenza documentale dell'avvenuta giustificazione.

Ma la suddetta imprescindibile giustificazione può essere garantita in uno dei due seguenti modi:

1. da parte dello specialista, prima di ogni esame radiologico;
2. preliminarmente, attraverso procedure aziendali condivise tra prescrivente, specialista, TRSM e

fisico, per le indagini per le quali le prove di efficacia rilevabili dalla letteratura scientifica dimostrano la capacità di rispondere ad uno o più quesiti clinici (giustificazione di II livello).

La giustificazione di II livello riportata al punto 2, si basa sulle "Linee guida nazionali di riferimento per la diagnostica per immagini", di cui all'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 79).

Ma anche sulle tante procedure aziendali di cui si riporta un esempio negli allegati 1 e 2, fino ad arrivare alle procedure di fast-track in uso in alcune regioni per le quali, a fronte di protocolli prestabiliti da medico ortopedico e radiologo, in alcuni casi è l'infermiere del triage ad inviare il paziente dal tecnico di radiologia qualora il caso in questione corrisponda alla procedura prestabilita.

In pratica, sia nel Decreto ministeriale n. 746/94 che individua la professione del tecnico di radiologia, sia nelle Sentenze Marlia e Barga, che nel documento sul "*Management della erogazione delle prestazioni di diagnostica per immagini*", sottoscritto presso il Ministero della Salute in data 17 dicembre 2013, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 187/2000, sono anche contenuti gli elementi utili alla elaborazione di procedure attraverso le quali giustificare preliminarmente un significativo numero di indagini radiologiche, potendo quindi operare prescindendo dalla presenza fisica dello specialista d'area radiologica.

Il fatto che il TSRM possa esporre gli utenti a radiazioni ionizzanti anche in assenza fisica dello specialista d'area radiologica non significa che lo sostituisce nella giustificazione. Come previsto dal D.lgs. 187/2000, essa rimarrebbe comunque in capo allo specialista d'area radiologica, che la eserciterebbe preliminarmente.

In conclusione, alla Direzione generale e sanitaria spetta la valutazione tra due ipotesi: chiudere i servizi perché manca il fisico medico o la volontà di andare verso una sanità moderna ed efficiente, oppure fare una semplice operazione di benchmarking e portare a Foggia gli standard attuali già in uso nei piccoli ospedali.

Rimanendo disponibile per ogni confronto, porgo i più cordiali saluti.

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia
Dott. Antonio Alemanno